



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) nel settore delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione".

Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428

Repertorio atti n. 225 del 18 ottobre 2007.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE  
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 18 ottobre 2007:

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, che modifica, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 1782/2003 integrandolo, in particolare, con l'articolo 68 *ter*, con l'articolo 110 *unvicies*, con l'articolo 110 *duovicies*, nonché con l'allegato VII, lettera M con la finalità di consentire anche al settore ortofrutticolo, fino ad oggi escluso, di accedere al regime di pagamento unico disaccoppiato dalla produzione;

**VISTO** in particolare l'articolo 68 *ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003 che consente agli Stati membri di decidere, entro il 1 novembre 2007, di adottare un regime transitorio prima del passaggio al regime a pagamento unico di durata non superiore a cinque anni per quanto attiene le colture poliennali;

**VISTO** inoltre l'articolo 110 *duovicies*, del medesimo Regolamento comunitario che affida agli Stati membri la scelta di subordinare la concessione dell'aiuto previsto dal citato articolo 68 *ter* ai soli produttori associati ad una Organizzazione riconosciuta o ad un gruppo di produttori riconosciuto;

**VISTA** la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) che all'articolo 4, comma 3 così come modificato dall'articolo 2, comma 1 dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, dispone che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste adotta, nell'ambito della sua competenza, con proprio decreto, d'intesa con questa Conferenza, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

*Flu*  
*MB*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**VISTO** lo schema di decreto in esame, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota protocollo n. 9211, pervenuto alla Segreteria di questa Conferenza il 27 settembre 2007 e dalla stessa inviato il successivo 28 settembre del corrente anno alle Regioni e Province autonome, con nota protocollo n. 4947, che stabilisce di utilizzare per la transizione, dal precedente regime di aiuti verso un sostegno non più collegato alla produzione, il periodo massimo consentito di cinque anni;

**VISTO** in particolare che detto provvedimento, allo scopo di salvaguardare l'equilibrio di mercato della filiera interessata al comparto delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione, prevede una gradualità mediante l'erogazione, per i primi tre anni del periodo transitorio, di un aiuto per ettaro ancora totalmente accoppiato alla produzione, in misura pari al 100% della componente del massimale nazionale e, per i successivi due anni 2011 e 2012, un aiuto per ettaro parzialmente accoppiato alla produzione, in misura pari al 75% del relativo massimale, prima di raggiungere il totale disaccoppiamento, con pagamento unico, a partire dal 2013;

**VISTO** inoltre che il medesimo schema di decreto ottempera alle disposizioni di cui al richiamato articolo 110 *duovicies* del citato Regolamento comunitario, che limita la concessione dell'aiuto ai soli produttori associati ad una Organizzazione riconosciuta, ai fini di un rafforzamento delle organizzazioni di produttori, quale obiettivo primario dell'Organizzazione comune di mercato del settore ortofrutticolo ed allo scopo di consentire un equilibrato rapporto fra la parte agricola e la parte industriale della filiera di cui trattasi;

**CONSIDERATI** gli esiti della riunione tecnica dell'8 ottobre 2007, conclusa con l'avviso tecnico favorevole all'intesa da parte dei rappresentanti di tutte le Regioni, con l'eccezione del rappresentante della regione Calabria, sul provvedimento con le modifiche concordate nella medesima sede;

**PRESO ATTO** che nella seduta di Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura dell'11 ottobre 2007, su richiesta degli Assessori regionali competenti in materia, accolta dal Ministro, il punto è stato rinviato;

**CONSIDERATO** che, a seguito di approfondimenti di natura politica, finalizzati al conseguimento di una posizione condivisa non solo tra Regioni e Ministero, ma anche con le Associazioni di categoria e con le Parti sociali, nella seduta straordinaria di Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura del successivo 17 ottobre 2007, gli Assessori regionali competenti in materia hanno accordato avviso favorevole all'intesa sul provvedimento con le modifiche concordate in sede tecnica e con la raccomandazione, rivolta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, accolta dal Suo Rappresentante, di verificare ogni possibile più ampia convergenza con tutte le componenti interessate;

**VISTA** la nuova stesura dello schema di decreto in esame, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data 18 ottobre 2007, con nota protocollo n. 10169, contenente le modifiche concordate nella richiamata riunione dell'8 ottobre 2007;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**VISTI** gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso il loro avviso favorevole all'intesa sul provvedimento summenzionato così come modificato in sede tecnica e con la raccomandazione definita nella richiamata seduta straordinaria del citato Comitato

**SANCISCE INTESA**

sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) nel settore delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione", nei termini di cui premessa.

IL SEGRETARIO  
Avv. Giuseppe Busia

IL PRESIDENTE  
On. Prof. Linda Lanzillotta

*Busia*  
*6*